



Provincia di PISA
Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile

*Servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
manutenzione dei ponti delle Strade Provinciali
Accordo quadro 2024-2026*

CIG: A020B04BFC

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte Generale

Indice generale

PARTE 1 - DEFINIZIONI E NORME GENERALI.....	3
Art 1.1 Definizioni.....	3
Art 1.2 Diformità tra documenti contrattuali.....	3
Art 1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme.....	4
Art 1.4 Cauzione.....	4
Art 1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva.....	5
Art 1.6 Diritto d'autore e proprietà dei documenti.....	5
Art 1.7 Dovere di riservatezza.....	5
Art 1.8 Variazioni.....	6
Art 1.9 Subappalti.....	7
Art 1.10 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Appaltatore.....	9
Art 1.11 Tutela dei dati personali.....	9
PARTE 2 - OGGETTO, IMPORTO e DURATA DEL CONTRATTO di AQ.....	11
Art 2.1 Oggetto del contratto di Accordo Quadro.....	11
Art 2.2 Descrizione del Servizio.....	11
Art 2.3 Importo del Contratto di AQ.....	11
Art 2.4 Durata del Contratto di AQ.....	12
PARTE 3 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	13
Art 3.1 Modalità di affidamento del contratto attuativo.....	13
Art 3.2 Stipula del contratto attuativo.....	14
Art 3.3 Personale addetto al Servizio.....	14
Art 3.4 Svolgimento delle prestazioni.....	16
Art 3.5 Ulteriori obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio.....	17
Art 3.6 Obblighi della Provincia.....	18
Art 3.7 Durata del contratto attuativo e termini contrattuali del Servizio.....	18
Art 3.8 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi.....	19
Art 3.9 Sorveglianza.....	20
Art 3.10 Compiti della rappresentanza della Provincia.....	20
Art 3.11 Rappresentanza dell'Appaltatore.....	21
Art 3.12 Svolgimento delle attività.....	21
Art 3.13 Trattamento economico del personale.....	21
Art 3.14 Tutela del personale e relative provvidenze.....	21
Art 3.15 Prova degli adempimenti.....	21
Art 3.16 Personale dei Subappaltatori.....	21
Art 3.17 Sospensione del servizio.....	21
Art 3.18 Responsabilità.....	22
PARTE 4 - PREZZI CONTRATTUALI E CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI.....	23
Art 4.1 Condizioni ambientali.....	23
Art 4.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali.....	23
Art 4.3 Nuovi prezzi.....	23
Art 4.4 Modalità di fatturazione e pagamento.....	24
Art 4.5 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.....	25
Art 4.6 Cessione crediti.....	25
Art 4.7 Imposte e tasse.....	26
PARTE 5 - NORME FINALI.....	26
Art 5.1 Penali.....	26
Art 5.2 Riserve.....	27
Art 5.3 Contestazioni.....	27
Art 5.4 Risoluzione del Contratto.....	27
Art 5.5 Procedimento di Risoluzione del Contratto.....	27
Art 5.6 Recesso dal Contratto.....	28

PARTE 1 - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Il presente capitolato speciale – parte generale contiene le condizioni generali che regolano l'Accordo Quadro 2022-2025 e i relativi contratti attuativi dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di opere d'arte (ponti) ricadenti sulle strade della provincia di Pisa.

Art 1.1 Definizioni

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

1.1.1 Provincia di Pisa

Provincia di Pisa (nel seguito denominata “Provincia” o Stazione Appaltante).

1.1.2 Rappresentanza della Provincia

Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito denominato anche “RUP”) e Direttore dell'esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC”), cui competono le funzioni di cui all'art. 2.11.

1.1.3 Appaltatore

Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all'articolo 66 del D.Lgs. n. 36/2023, che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.

1.1.4 Responsabile del Contratto

Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

1.1.5 Documenti contrattuali

Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprende i seguenti documenti:

- a) **Contratto di Accordo Quadro**: Il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo.
- b) **Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte Generale**: il presente documento contenente le condizioni generali che regolano l'Accordo Quadro e i contratti attuativi.
- c) **Capitolato Speciale di Appalto (CSA) – Parte Tecnica**: Capitolato Tecnico per singolo contratto applicativo, contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, e di accettazione dei servizi forniti.
- d) **Relazione illustrativa e relativi allegati**.
- e) **Contratto applicativo (o contratto Attuativo)** : il contratto con la disciplina del singolo contratto attuativo.

1.1.6 Servizio

Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività di Provincia), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

Art 1.2 Difficoltà tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell'art. 1.1.5 la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.

Art 1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

A nessun effetto saranno considerati come dipendenti della Provincia coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, intendendosi la Provincia del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.

Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, l'Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità / qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.

Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima la Provincia alla risoluzione del Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Art 1.4 Cauzione

L'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti. La fidejussione è a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento alla Provincia dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento alla Provincia delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore alla Provincia, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità dell'ultimo contratto applicativo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia si sia avvalsa, in tutto o in

parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata dell'Accordo quadro o del contratto applicativo, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla Provincia di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Provincia stessa al risarcimento dei danni.

Durante l'esecuzione dell'appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Provincia di cui all'art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione / Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.

Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresentanza della Provincia, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condizioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, mediante l'emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.

Art 1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva

L'Appaltatore tiene indenne la Provincia di Pisa da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Art 1.6 Diritto d'autore e proprietà dei documenti

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, con la liquidazione del relativo corrispettivo di ciascun contratto attuativo, i documenti redatti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Provincia.

Art 1.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare della Provincia, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo.

La violazione di tale obbligo legittima la Provincia alla risoluzione del Contratto di appalto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla Provincia o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

Art 1.8 Variazioni

1.8.1 Variazioni richieste dalla Provincia

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dalla Provincia in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Provincia procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP provvederà a comunicare all'Appaltatore.

Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Provincia comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione della Provincia, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza della Provincia può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.8.2 Variazioni richieste dall'Appaltatore

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'appaltatore, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto / Accordo quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Provincia in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Provincia non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore.

Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere autorizzate dalla Provincia e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1.8.1.

1.8.3 Modifica soggettiva dell'Appaltatore e divieto di cessione del Contratto

In conformità a quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 36/2023, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articoli 1.8.1 e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere

notificate con formale comunicazione alla Provincia da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui la Provincia, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione dovrà comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, la Provincia, previa valutazione della trasformazione societaria, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso la Provincia procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art 1.9 Subappalti

1.9.1 Autorizzazione al subappalto

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso la Provincia, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 119, commi 5 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.

La Provincia provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare alla Rappresentanza della Provincia, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, la Provincia può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

1.9.2 Responsabilità dell'Appaltatore per i subappalti

L'autorizzazione espressa al subappalto da parte della Provincia non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'**art.119, co. 6** del Codice, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'**art. 119, co. 2** del Codice, il servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione oggetto del presente Disciplinare potranno essere oggetto di subappalto solo con riferimento a prestazioni accessorie e secondarie, quali i rilievi e redazione grafica degli

elaborati di cantiere. Ciò in ragione della complessità dell'opera da realizzare e, pertanto, in ragione delle caratteristiche e della complessità delle prestazioni richieste.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Provincia acquisisce d'ufficio il DURC / certificazione di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.

Ai sensi dell'art. 11, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, la Provincia provvederà al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 1.9.3 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC / certificato di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Provincia provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Provincia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC / certificato di regolarità contributiva.

Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, la Provincia accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subappalto, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dalla Provincia subiti e non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere dalla Provincia indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

1.9.3 Pagamento dei subappaltatori

La Provincia provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto direttamente nei confronti dell'Appaltatore che, a tal fine, è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Provincia si riserva il diritto di sospendere il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

In deroga a quanto sopra, la Provincia procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora:

- a in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

b su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcontraente.

In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell'Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell'art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.

In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l'Appaltatore dovrà indicare alla Provincia i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.

Art 1.10 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto / Accordo quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto / Accordo quadro.

Art 1.11 Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Provincia raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs 196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Pisa

I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, la Provincia si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui la Provincia debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc...) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Provincia, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la Provincia si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

PARTE 2 - OGGETTO, IMPORTO e DURATA DEL CONTRATTO di AQ

Art 2.1 Oggetto del contratto di Accordo Quadro

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi.

Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la prestazione dei servizi inerenti la Direzione dei Lavori (ed attività connesse) e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, così come riportati nella Tavola "Z-2" del D.M. 17/06/2016, relativamente ad interventi di manutenzione di opere d'arte (ponti).

I servizi di ingegneria e architettura che saranno affidati nel corso del contratto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, riguarderanno le opere d'arte (ponti) indicate nella Relazione tecnico-illustrativa con la precisazione che i contratti attuativi potranno non riguardare tutte le opere in elenco. La Provincia tuttavia si riserva di affidare anche prestazioni diverse da quelle elencate sulla base di mutate esigenze o di eventi imprevisti ed imprevedibili.

La Provincia di Pisa potrà utilizzare l'Accordo Quadro in base alle necessità della Stazione Appaltante, che saranno dettagliate nei contratti applicativi, dove verrà precisato l'oggetto esatto delle prestazioni dei servizi, i tempi di esecuzione (data inizio, e data delle parti intermedie), il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dalla Provincia nel corso dell'Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dalla Provincia, ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Provincia non affiderà i contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo alla Provincia, ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

Art 2.2 Descrizione del Servizio

L'operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti oppure entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto nonché alle indicazioni del RUP.

In particolar modo le attività devono svilupparsi conformemente al DM 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», all'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023 e al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii..

Si rimanda al capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica per il dettaglio delle singole prestazioni richieste, per ognuna delle figure di servizio indicate al successivo articolo 3.3

Art 2.3 Importo del Contratto di AQ

La Provincia non garantisce un importo minimo dell'Accordo Quadro.

L'importo massimo invece dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati nel triennio in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è di complessivi € **780.658,89**. L'importo degli oneri previdenziali ed assistenziali

(INARCASSA) pari al 4% (quattro per cento) riconosciuti in aggiunta del valore dell'appalto di cui sopra è pari ad un massimo di € **31.226,36**. Sull'importo della prestazione e sugli oneri previdenziali, se dovuta, verrà applicata l'IVA di legge.

Il valore stimato è un importo massimo non vincolante per la Provincia, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti attuativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù dell'accordo quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile. Eventuali prestazioni ulteriori ed aggiuntive e non ricomprese, verranno regolarizzate mediante la modifica al contratto attuativo o la sottoscrizione di un nuovo contratto attuativo.

Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. "prezzo chiuso".

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di Esecuzione:

$$\text{Corrispettivo} = \text{Compenso} + \text{Spese Generali (spese ed oneri accessori)}.$$

Il compenso per il servizio, oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016.

Per la determinazione degli importi della prestazione si procederà secondo gli artt. 3, 4 e 5 del citato decreto.

Il Compenso sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$CP = \sum \{V \times G \times Q \times P\}$$

Richiamando i Criteri prestabiliti per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella relazione precedente non si tiene conto del ribasso d'asta in quanto ai fini di un miglioramento del servizio offerto, il ribasso non rientra tra i parametri di scelta del contraente.

Il Compenso «CP» (Compenso) è, pertanto, determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione, distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P».

Gli importi e le categorie di cui alla tabella Z-1 del D.M. del 17/06/2016, sono desunti dal progetto esecutivo del singolo intervento approvato dalla stazione appaltante

Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5 del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Provincia di Pisa, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun contratto attuativo affidato.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

Art 2.4 Durata del Contratto di AQ

L'Accordo Quadro ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Provincia di Pisa richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti affidati prima dello spirare del termine di validità dell'accordo, anche qualora la materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi successivamente a detta scadenza, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito della stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

PARTE 3 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art 3.1 Modalità di affidamento del contratto attuativo

Le singole prestazioni da eseguirsi verranno regolamentate tramite appositi contratti applicativi derivanti dal contratto di Accordo Quadro. E' richiesto un numero minimo di contratti attuativi contemporanei **da garantire pari a 3 (tre)**.

All'interno di ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto verranno indicati, almeno:

- l'oggetto e l'importo lavori dell'intervento;
- il dettaglio delle attività da svolgere coerentemente con le attività previste dal DM 17 giugno 2016
- la tipologie e il numero di figure di servizio richieste di cui all'articolo 3.3
- l'importo del Quadro Economico disponibile per il singolo intervento, definendo l'onorario della prestazione sulla base dei prezzi di riferimento in accordo con il DM 17 giugno 2016
- i termini di fatturazione;
- il nominativo del RUP e/o Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato per il singolo contratto applicativo.

Al suddetto Contratto, verrà allegato il progetto esecutivo dell'intervento così come approvato dalla stazione appaltante, e tutta la documentazione tecnica disponibile ed utile all'esecuzione della prestazione, anche in formato aperto.

Sul valore del contratto è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 c.1 del D.Lgs. 36/2023.

Per ciascun contratto attuativo la Rappresentanza della Provincia, prima dell'affidamento, darà formale comunicazione all'operatore economico, anticipando i dati essenziali oggetto del sottoscrivendo contratto attuativo.

A far data dalla ricezione della comunicazione l'operatore economico avrà a disposizione 5 gg per trasmettere alla Rappresentanza della Provincia la composizione del gruppo di lavoro con ruoli e funzioni di cui al successivo articolo 3.3 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Qualora durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro vi dovessero essere sostituzioni delle figure individuate, le stesse dovranno essere prontamente sostituite con figure con professionalità di pari livello, i cui nominativi e curricula dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia di Pisa.

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. Stante l'urgenza di avviare alcune lavorazioni nel più breve tempo possibile, si comunica che l'avvio della prestazione potrà avvenire, previa comunicazione del RUP, ai sensi dall'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato dall'art. 224 co. 2 lett c) del D.lgs 36/2023, e pertanto il RUP potrà ordinare l'avvio immediatamente dopo l'adozione della determinazione di affidamento.

Art 3.2 Stipula del contratto attuativo

Ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sarà concluso mediante scrittura privata o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, a seconda dell'ordinamento che sarà assunto dall'Ente a recepimento delle disposizioni di cui al Dlgs 36/2023.

I contratti attuativi di importo superiore a € 40.000,00, indipendentemente dalla forma adottata per la sottoscrizione, saranno comunque soggetti all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto all'allegato I.4 del D.lgs 36/2023.

I contratti attuativi sono altresì soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e. imposta di registro e di bollo) sono a carico dell'Appaltatore.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

Art 3.3 Personale addetto al Servizio

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto / Accordo quadro.

Le professionalità che devono essere garantite per tutta la durata dell'accordo quadro, sono:

FIGURA	QUALIFICA
Direttore dei Lavori – DL	Laurea specialistica/magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, oppure laurea specialistica/magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione – CSE	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs 81/08)

Si precisa che le figure del DL e del CSE possono essere ricoperte dallo stesso soggetto all'interno di uno specifico contratto attuativo, se e solo se l'intervento di riferimento è inferiore a 1 milione di Euro, non comprende lavorazioni complesse o rischi da interferenze. In tutti gli altri casi le figure dovranno essere ricoperte da soggetti diversi. L'individuazione della casistica se poter far coincidere o meno le due figure spetterà al RUP dell'intervento.

Il RUP, in relazione alla complessità dell'intervento, valuterà se il direttore dei lavori, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 114 del D.lgs 36/2023, venga o meno coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Al fine del corretto adempimento delle prestazioni che saranno oggetto dei contratti attuativi si ritiene che le professionalità che potranno essere impiegate sono:

FIGURA – UFFICIO DL	QUALIFICA
Direttore Operativo Esperto Strutture (DO_1)	Laurea specialistica/magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale
Direttore Operativo Esperto Geotecnico (DO_2)	Laurea specialistica/magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale
Direttore Operativo Esperto in Idraulica (DO_3)	Laurea specialistica/magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale
Ispettore di cantiere (IC)	Diploma di Geometra o Perito Edile, abilitati e/o iscritti al rispettivo Albo Professionale, o titolo superiore.

Per ciascun intervento, oltre alla figura del DL e/o CSE che come specificato sopra può essere ricoperta da un singolo soggetto, il RUP provvederà ad indicare il numero e la tipologia di figure da impiegarsi. Tali figure non possono ovviamente coincidere con la figura del DL all'interno dello specifico contratto attuativo. Possono invece coincidere con la figura del CSE, qualora quest'ultimo figura persona distinta dal DL. Ferme le limitazioni sopra riportate, uno stesso professionista può ricoprire ruoli diversi all'interno dell'Accordo Quadro.

Tenuto conto della tipologia dei contratti attuativi, l'ufficio di direzione Lavori, sarà quindi composto da un minimo di un soggetto, fino ad un massimo di 3 soggetti distinti (ad esempio DL + DO_1 + DO_2, DL + DO_1 + IC, oppure DL+ IC + IC, etc etc), oltre al CSE se distinto.

Il RUP, in relazione alla complessità dell'opera ed alla specifica condizione del contratto attuativo, si riserva, oltre che stabilire la composizione minima dell'Ufficio di Direzione Lavori, anche la possibilità di costituire Uffici di Direzione Lavori misti, cioè composti da personale dell'operatore economico aggiudicatario e personale tecnico delle Provincia di Pisa. In questa seconda opzione dovrà essere chiaramente specificato, con opportuni indirizzi, la funzione ed il ruolo che sarà svolto dal personale interno della Provincia inserito nell'Ufficio. Resta inteso che per ogni contratto attuativo il ruolo del CSE, qualora necessario, sarà comunque svolto da un professionista dell'operatore economico aggiudicatario.

Visto il numero minimo di contratti attuativi richiesti in contemporanea specificato all'articolo 3.1, si ritiene che il numero minimo di soggetti distinti che l'operatore economico dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto è pari **4 (quattro)**.

Qualsiasi modifica al "gruppo di lavoro", inserito nell'offerta tecnica di gara, dovrà avvenire con professionalità almeno di pari livello di quella offerta, ed essere previamente comunicata e approvata dall'Amministrazione.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.

A seguito di esplicita richiesta della Provincia, l'Appaltatore dovrà comprovare la corresponsione, ai dipendenti impiegati nell'appalto, dei trattamenti retributivi loro dovuti, inoltrando alla stessa copia della

documentazione di lavoro ad essa relativa.

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

L'Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Art 3.4 Svolgimento delle prestazioni

Si rimanda al al DM 7 marzo 2018 , n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», all'allegato II.14 del D.lgs 36/2023 e al D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e s.m.i per gli specifici compiti e funzioni relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza.

All'interno del capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica vengono dettagliate le prestazioni richieste, per ognuna delle figure di servizio indicate all'articolo 3.3

La frequenza di sopralluoghi in cantiere del Direttore dei Lavori viene imposta dalla specificità delle lavorazioni in corso, ma si richiede comunque l'obbligo di sopralluogo in cantiere almeno 2 volte a settimana. Salvo riunioni di coordinamento o altre specifiche attività, è preferibile che la data di sopralluogo del DL non coincida con quella di sopralluogo del CSE nel caso le due figure professionali siano distinte.

Nel caso in cui le figure del D.L. e CSE coincidano, il numero minimo obbligatorio di sopralluoghi in cantiere è pari a 3 volte a settimana. Rimane fermo l'obbligo di trasmissione dei verbali di cui ai capoversi seguenti per entrambe le figure professionali ricoperte dal medesimo soggetto.

Ad ogni sopralluogo del DL deve essere redatto il verbale nel quale siano riportati almeno:

- data del sopralluogo;
- tipologia lavorazioni in corso e rispetto del programma di esecuzione dei lavori/cronoprogramma;
- imprese ed operai impiegati;
- mezzi ed attrezzature presenti;
- annotazioni sintetiche;
- report fotografico.

Il verbale, sottoscritto anche dall'impresa esecutrice dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro 3 giorni dalla data di sopralluogo. Le modalità di scambio della documentazione saranno regolate secondo quanto offerto in sede di gara.

La compilazione e trasmissione del suddetto verbale non esula il D.L. dalla redazione del giornale dei lavori secondo i contenuti definiti dal D.M. 49/2018 e dall'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023.

Per ogni mancato sopralluogo non adeguatamente giustificato, verrà applicata una penale di cui all'articolo 5.1.

L'eventuale attività svolta dai Direttori Operativi e degli Ispettori di cantiere deve essere documentata dal Direttore dei lavori al RUP/DEC mediante dei report aventi cadenza ogni due settimane. Il verbale dovrà esser trasmesso con le seguenti tempistiche

- entro il giorno 20 del mese in corso per attività condotte dal giorno 01 al giorno 15 di ogni mese;
- entro il giorno 05 del mese successivo per le attività condotte dal giorno 16 al giorno 31 del mese a cui il verbale riferisce.

La relazione dovrà illustrare le attività svolte previste dal Capitolato Speciale Tecnico.

Per ogni mancato verbale e per il ritardo nella loro trasmissione, verrà applicata una penale penale di cui all'articolo 5.1.

Nel caso in cui venga nominato un assistente con funzioni di ispettore di cantiere, ovvero in quei cantieri in cui si esige un controllo quotidiano di alcune fasi di lavorazioni, lo stesso esercita la sua attività a tempo pieno durante il periodo di tali fasi, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

Nel caso in cui venga attivato l'ufficio di direzione dei lavori, con funzioni di DL svolte da un tecnico della SA, il report di cui sopra dovrà esser redatto e trasmesso al RUP a cura del DO o IC nominato, previa accettazione da parte del DL. In questi casi, il DL della SA coordinerà le attività dell'Ufficio di DL con specifici ordini di servizio.

La frequenza di sopralluoghi in cantiere del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione viene imposta dalla specificità delle lavorazioni in corso, ma si richiede comunque l'obbligo di sopralluogo in cantiere almeno 2 volte a settimana.

Salvo riunioni di coordinamento o altre specifiche attività, è preferibile che la data di sopralluogo del DL non coincida con quella di sopralluogo del CSE.

Ad ogni sopralluogo del CSE deve essere redatto uno specifico verbale relativo agli adempimenti di propria competenza.

Il verbale, sottoscritto anche dall'impresa esecutrice dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro 3 giorni dalla data di sopralluogo. Le modalità di scambio della documentazione saranno regolate secondo quanto offerto in sede di gara.

Per ogni mancato verbale non adeguatamente giustificato e per il ritardo nella loro trasmissione, verrà applicata una penale di cui all'articolo 5.1.

La Provincia si riserva di poter convocare sopralluoghi congiunti che concorreranno al raggiungimento dei sopralluoghi minimi settimanali previsti.

La verifica dell'effettiva esecuzione del sopralluogo viene attestata con la trasmissione dello specifico verbale. La mancata trasmissione del verbale equivale a mancato sopralluogo.

Art 3.5 Ulteriori obblighi dell'Appaltatore nell'espletamento del Servizio

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 16 del Codice) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sul servizio da svolgere.

L'appaltatore, nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legislazione vigente in materia di incarichi nonché della deontologia professionale.

È altresì obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del contratto ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, sicurezza sul lavoro e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente contratto vigenti al momento della consegna del progetto e fino all'appalto dei lavori.

L'Appaltatore deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che

competono a questi ultimi.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della Provincia; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dal contratto attuativo, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

Art 3.6 Obblighi della Provincia

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

In particolare, la Provincia provvede alla nomina dei soggetti che seguiranno l'esecuzione del contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

L'Amministrazione si impegna a fornire all'Appaltatore tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del progetto. L'Appaltatore provvederà a proprie spese all'estrazione delle copie a lui necessarie.

Art 3.7 Durata del contratto attuativo e termini contrattuali del Servizio

La durata complessiva del servizio relativo al singolo Contratto Attuativo è funzione della durata dei lavori, così come stabilita all'interno del singolo progetto esecutivo. Tuttavia tale durata può essere modificata (a seguito ad esempio di sospensioni delle lavorazioni oppure di proroghe contrattuali) senza che niente sia dovuto all'appaltatore. Indicativamente il servizio si avvia con la nota di avvio da parte del RUP e termina con l'approvazione da parte dell'ente del Certificato di Collaudo o del CRE secondo le disposizioni dell'art 116 del Dlgs 36/2023.

Ai soli fini del conteggio dei contratti attuativi contemporanei si stabilisce che:

- quale avvio di ogni singolo contratto attuativo si assume la data di efficacia della Determina di affidamento;
- quale fine di esecuzione del contratto si assume la data di emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori.

Le tempistiche di svolgimento delle singole prestazioni dovranno essere svolte in parallelo allo svolgimento dei lavori secondo quelli che sono i vincoli temporali imposti dalle normative vigenti, senza in alcun modo ritardare od ostacolare il corretto svolgimento delle lavorazioni. Nell'ambito della pluralità delle prestazioni richieste e dettagliate all'interno del Capitolato speciale d'Appalto – parte generale, vengono individuate le seguenti prestazioni con relative tempistiche di svolgimento (N.B. i gg indicati si intendono come giorni lavorativi):

Prestazioni D.LL.	Tempistiche
--------------------------	--------------------

Comunicazione del gruppo di lavoro	Entro 5 gg dalla richiesta della SA
Attestazione dello stato dei luoghi	Entro 5 gg dalla richiesta della SA
Convocazione dell'esecutore per la consegna dei lavori	Entro 5 gg dalla richiesta della SA
Trasmissione, su richiesta del RUP, del libretto delle misure e di copia del giornale dei lavori aggiornato alla data della richiesta	Entro 3 gg dalla richiesta della SA
Relazioni riservate al RUP	Entro 5 gg dalla richiesta della SA
Perizie di variante ai sensi dell'art 120 del DL 36/2023	Entro 10 gg dalla richiesta della SA (o secondo quando concordato con il RUP in base alla natura dei lavori)**
Verbali di ripresa dei lavori ai sensi dell'art 121 del DL36/2023	Entro 3 gg dalla comunicazione della SA
Certificato di ultimazione lavori	Entro 5 gg dalla comunicazione dell'Esecutore
Aggiornamento piano di manutenzione	Entro 20 gg dal certificato ultimazione lavori
As built	Entro 20 gg dal certificato ultimazione lavori
Certificato regolare esecuzione	Entro 30 gg dal certificato ultimazione lavori

Prestazioni CSE	Tempistiche
Verifica POS Imprese	Entro 3 gg dalla richiesta della SA
Trasmissione notifica preliminare (portale SISPC e Prefettura)	Entro 3 giorni dalla convocazione per la consegna dei lavori
Aggiornamento della notifica preliminare	Entro 3 gg dalla circostanza che ha richiesto l'aggiornamento ed in ogni caso prima dell'accesso di una nuova impresa all'interno delle aree di cantiere.
Aggiornamento del PSC (senza perizia di variante)	Entro 3 gg dalla circostanza che ha richiesto l'aggiornamento.
Aggiornamento del PSC (perizia di variante)	Entro 10 gg dalla richiesta della SA (o secondo quando concordato con il RUP in base alla natura dei lavori)**
Aggiornamento fascicolo tecnico dell'opera	Entro 10 gg dal certificato di ultimazione dei lavori

** Vista la particolarità delle lavorazioni e l'importanza del contenimento dei tempi di lavorazione, in merito all'avvio della prestazione relativa alla perizia di variante fa fede la richiesta trasmessa dal RUP e non la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione / Atto aggiuntivo, che verrà sottoscritto in corso e non appena sarà definita l'entità economica della perizia.

In merito ad eventuali ritardi sulle tempistiche sopra indicate verranno applicate le penali di cui all'articolo 5.1.

Art 3.8 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del contratto, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

1. eventi di forza maggiore (a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti);
2. opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto / Accordo quadro, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività;
3. altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza della Provincia, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza della Provincia definirà - non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Contratto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione delle attività che sarà oggetto di verifica da parte della Rappresentanza della Provincia e, se ritenuta congrua, approvata.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Provincia ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali.

Art 3.9 Sorveglianza

La Provincia ha diritto di controllare e verificare, tramite personale della Rappresentanza della Provincia, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Provincia stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale della Provincia, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art 3.10 Compiti della rappresentanza della Provincia

La rappresentanza della Provincia per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla Provincia nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.

Art 3.11 Rappresentanza dell'Appaltatore

Al "Responsabile Contratto", come definito all'art. 1.1.4 del presente Capitolato, competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

Il rappresentante dell'Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

Art 3.12 Svolgimento delle attività

Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contemporanea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o della Provincia stessa.

Art 3.13 Trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l'espletamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'Appaltatore è il solo responsabile dell'assolvimento degli obblighi predetti.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima la Provincia alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.

Art 3.14 Tutela del personale e relative provvidenze

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art 3.15 Prova degli adempimenti

L'Appaltatore, ove la Provincia lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Provincia non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

Art 3.16 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.

La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima la Provincia alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Art 3.17 Sospensione del servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione

all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:

- 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - 2) le prestazioni già effettuate;
 - 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
- Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art 3.18 Responsabilità

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza del proprio operato alle disposizioni legislative e particolarmente alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile del Procedimento.

Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a regola d'arte.

È responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

Le disposizioni normative in materia di responsabilità professionali in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti.

PARTE 4 - PREZZI CONTRATTUALI E CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

Art 4.1 Condizioni ambientali

Con la firma del contratto di accordo quadro, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed aree nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Art 4.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali

Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione dei contratti attuativi sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nell'art 2.3 e agli eventuali nuovi prezzi, di cui all'art. 4.3 I prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato.

Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della Provincia, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed aree inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera;
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento, quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi conformemente alle vigenti normative.

Art 4.3 Nuovi prezzi

Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità dell'Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Provincia mediante specifiche varianti all'Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti i corrispettivi determinati secondo i criteri stabiliti per il calcolo delle

prestazioni professionali, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale.

Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo della competente cassa di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A.

Eventuali altri nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio con l'Appaltatore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.

In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dalla Provincia, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Laddove non vengano iscritte riserve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art 4.4 Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall'Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP) con le diverse scadenze stabilite all'interno dei Contratti applicativi.

Indicativamente i SAP saranno corrisposti con la seguente ripartizione:

- il 30% dell'importo contrattuale al raggiungimento del SAL che ha portato all'esecuzione del 30% dell'importo lavori;
- il 30% dell'importo contrattuale al raggiungimento del SAL che ha portato all'esecuzione del 60% dell'importo lavori;
- il 20% dell'importo contrattuale a seguito dell'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori;
- il saldo del 20% alla dichiarazione di efficacia del CRE / Collaudo.

Al di là dei SAP previsti dal contratto attuativo, il saldo della prestazione avverrà comunque a seguito dell'emissione della verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice dei Contratti.

La Stazione appaltante si riserva di introdurre SAP in relazione alla complessità del singolo progetto, anche se non è da escludersi l'eventualità della liquidazione della prestazione in un'unica soluzione.

Qualora un contratto attuativo preveda più cantieri distinti, alla conclusione di ogni cantiere verrà fatto corrispondere un SAP.

Il SAP dovrà essere redatto dall'Appaltatore sul modello predisposto dalla Provincia; il SAP con la periodicità stabilita nel Contratto applicativo dovrà essere presentato dall'Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.

Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza della Provincia entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214.

Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente alla Provincia "UFIWGR" come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell'Agenzia delle

Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fatturapa.gov.it

La fattura elettronica dovrà indicare obbligatoriamente il codice CIG relativo al singolo contratto applicativo, gli estremi del contratto e la specifica causale.

La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in relazione alle specificità.

Art 4.5 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

In caso di contestazione da parte della Provincia i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Servizio stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l'Appaltatore comunicherà nelle modalità di cui sopra.

Art 4.6 Cessione crediti

Previa espressa accettazione della Provincia, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.

Ai fini dell'opponibilità alla Provincia della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R., indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione nei confronti della Provincia.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa — da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione — della Provincia, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei

subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, la Provincia potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del presente Contratto.

Art 4.7 Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

PARTE 5 - NORME FINALI

Art 5.1 Penali

In caso di ritardo nel completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà corrispondere alla Provincia una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'articolo 3.7 verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del singolo contratto attuativo per ogni giorno di ritardo oltre a quello indicato.

In relazione a quanto indicato all'articolo 3.4:

- Per ogni mancato sopralluogo da parte del DL non adeguatamente giustificato, verrà applicata una penale pari ad Euro 300,00 che verrà decurtata dalla prestazione finale del singolo contratto attuativo;
- Per ogni mancato verbale di sintesi sulle attività del DO e dell'IC, verrà applicata una penale pari ad Euro 750,00 che verrà decurtata dalla prestazione finale del singolo contratto attuativo;
- Per ogni mancato sopralluogo da parte del CSE non adeguatamente giustificato, verrà applicata una penale pari ad Euro 300,00 che verrà decurtata dalla prestazione finale del singolo contratto attuativo;
- Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei verbali di cui all'articolo 3.4 si applicherà una penale giornaliera pari a € 50,00.

L'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito di ciascun contratto applicativo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del medesimo contratto applicativo, salvo il danno ulteriore.

Qualora l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere tale valore, la Provincia potrà risolvere il solo contratto applicativo ovvero l'intero Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Provincia di Pisa ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore del presente Accordo Quadro.

Il valore delle penali sopra indicato viene incrementato in percentuale sulla base dell'offerta tecnica presentata in termini di prestazioni contemporanee offerte.

È espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in aggiunta all'importo delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all'Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di

legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

Art 5.2 Riserve

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio.

Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa.

Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Art 5.3 Contestazioni

Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

Art 5.4 Risoluzione del Contratto

L'Accordo Quadro, può essere risolto dalla Provincia, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile, e nei casi di cui all'art. 17 dello schema di contratto di accordo quadro.

Art 5.5 Procedimento di Risoluzione del Contratto

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e 5.4 nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di della Provincia, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Provincia le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.

La Provincia potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Provincia avrà diritto a far completare nel modo che riterrà

più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Provincia avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

Art 5.6 Recesso dal Contratto

5.6.1 Recesso ordinario

È in facoltà della Provincia, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Provincia i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguito calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 123, co. 1 D.Lgs. 36/2023.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l'Accordo Quadro con altro operatore economico, che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D. Lgs. 36/2023 ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

5.6.2 Recesso in caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale dell'Appaltatore il Contratto attuativo / Accordo quadro può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

5.6.3 Recesso per infiltrazioni mafiose

Il Committente recederà dal presente Accordo Quadro qualora pervenga dalla Prefettura competente la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.